

[#if project.header=1]



C.FISC: \${project.codFiscale}
CCIAA-NREA: \${project.cciaaRea} [#list project.datiAnagrafica as
anag]\${anag}
[/#list]

DIRITTO ANNUALE 2017

Spett.le Impresa,

il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico firmato il 22/05/2017, ora in corso di registrazione alla Corte dei conti¹ - ai sensi dell'articolo 18, comma 10, della legge n. 580/93, come modificato dal D.Lgs. n. 219/16 - ha autorizzato l'aumento del 20% della misura del diritto annuale destinato al finanziamento di programmi e progetti per la promozione dello sviluppo economico e l'organizzazione di servizi alle imprese.

In particolare la Camera di commercio di Milano finanzia, in accordo con Regione Lombardia, l'attuazione del "Piano Industria 4.0", azioni finalizzate all'orientamento al lavoro e alle professioni, "Alternanza Scuola-Lavoro", e la promozione del patrimonio culturale e del turismo (in ambito regionale).

Per **le imprese che al 1° gennaio 2017 risultano iscritte nella sezione speciale²** del Registro delle Imprese **e per i soggetti R.E.A.**, i nuovi importi, stabiliti **in misura fissa**, sono quelli sotto riportati (per gli importi contrassegnati con l'asterisco, vedasi la sezione Arrotondamenti/Esempi) e sono corrispondenti a quelli del 2016:

Tabella 1

Tipologia impresa	Sede	Unità locali
Soggetti iscritti al REA (es. associazioni, fondazioni)	€ 18,00	zero
Persona fisica iscritta al solo REA	€ 18,00	zero
Imprese individuali (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli)	€ 52,80*	€ 10,56* cad.
Società semplici agricole	€ 60,00	€ 12,00 cad.

1 gli aggiornamenti sulla registrazione del decreto saranno pubblicati tempestivamente sul sito camerale <http://www.mi.camcom.it/diritto-annuale>

2 La sezione nella quale l'impresa è iscritta si rileva da una visura/certificato camerale.

Società semplici non agricole	€ 120,00	€ 24,00 cad.
Società tra avvocati previste dal D.Lgs. 96/2001	€ 120,00	€ 24,00 cad.
Imprese con sede principale all'estero (per ciascuna unità locale/sede secondaria/ufficio di rappresentanza)	---	€ 66,00 cad.

UNITA' LOCALI

Per ciascuna unità locale/sede secondaria/ufficio di rappresentanza già iscritta allo 01/01/2017, occorre sommare, all'importo determinato per la sede, un diritto pari al 20% di quanto dovuto per la stessa.

Se le unità locali sono in province diverse da quella di Milano, occorre compilare più righe del modello F24 indicando il codice Ente corrispondente alla sigla della provincia beneficiaria del pagamento. E' comunque utile, ai fini del calcolo del diritto dovuto, consultare il sito internet della Camera competente.

Si informa che, pagando l'importo maggiorato (Tabella 1) si assolve interamente all'obbligo di pagamento del diritto annuale previsto per l'anno 2017.

Si precisa che, fintanto che il Decreto non sarà registrato alla Corte dei conti³, l'importo del diritto annuale, senza la maggiorazione del 20%, è pari a (per l'importo contrassegnato con l'asterisco, vedasi la sezione Arrotondamenti/Esempi):

Tabella 2

Tipologia impresa	Sede	Unità locali
Soggetti iscritti al REA (es. associazioni, fondazioni)	€ 15,00	zero
Persona fisica iscritta al solo REA	€ 15,00	zero
Imprese individuali (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli)	€ 44,00	€ 8,80* cad.
Società semplici agricole	€ 50,00	€ 10,00 cad.
Società semplici non agricole	€ 100,00	€ 20,00 cad.
Società tra avvocati previste dal D.Lgs. 96/2001	€ 100,00	€ 20,00 cad.
Imprese con sede principale all'estero (per ciascuna unità locale/sede secondaria/ufficio di rappresentanza)	---	€ 55,00 cad.

UNITA' LOCALI

Per ciascuna unità locale/sede secondaria/ufficio di rappresentanza già iscritta allo 01/01/2017, occorre sommare, all'importo determinato per la sede, un diritto pari al 20% di quanto dovuto per la stessa.

Se le unità locali sono in province diverse da quella di Milano, occorre compilare più righe del modello F24 indicando il codice Ente corrispondente alla sigla della provincia beneficiaria del pagamento. E' comunque utile, ai fini del calcolo del diritto dovuto, consultare il sito internet della Camera competente.

Nota bene: nel caso in cui venga pagato l'importo della Tabella 2, l'impresa **sarà tenuta ad effettuare il conguaglio** rispetto all'importo riportato nella Tabella 1 entro il termine di cui all'art. 17 comma 3 lettera b) del DPR 7 dicembre 2001 n. 435 (versamento secondo acconto delle imposte sui redditi).

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO F24

Il versamento del diritto annuale si esegue per via telematica, in un'unica soluzione, con lo stesso modello di pagamento F24 utilizzato per il versamento delle imposte sui redditi (informazioni sul sito www.agenziaentrate.it).

E' importante compilare il modello F24 con la massima precisione ed indicare nella sezione "Contribuente":

3 gli aggiornamenti sulla registrazione del decreto saranno pubblicati tempestivamente sul sito camerale <http://www.mi.camcom.it/diritto-annuale>

- il **codice fiscale** (non la partita Iva)
- i **dati anagrafici**
- il **domicilio fiscale dell'impresa**

Nella sezione "IMU e altri tributi locali":

- il codice ente → **sigla della provincia** della CCIAA cui il versamento è destinato
- il codice tributo → **3850**
- l'anno di riferimento → **2017**
- l'importo a debito → **l'importo da versare arrotondato:**

all'unità di euro se pagato alla scadenza ordinaria del versamento;

al centesimo di euro se pagato con la maggiorazione dello 0,40% nei 30 giorni successivi alla scadenza del versamento.

SEZIONE IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI										
codice ente/ codice comune	Ravv	Imm var	Acc	Saldo	num immob	codice tributo	rateazione/ mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
MI						3850		2017	Importo da versare	

TRASFERIMENTI

Se in corso d'anno l'impresa ha trasferito la sede legale in altra provincia, nel modello F24 deve essere indicata, alla voce "Codice Ente/Codice Comune", la sigla della provincia della Camera di Commercio cui risultava iscritta al 1° gennaio 2017.

COMPENSAZIONI

E' possibile compensare quanto dovuto per il diritto annuale 2017 con eventuali crediti vantati sia per lo stesso diritto annuale (compilando nella stessa sezione anche la colonna *importi a credito compensati*), sia per altri tributi e/o contributi (compilando la sezione relativa il tributo/contributo cui si riferisce il credito).

CALCOLO ON LINE DEL DIRITTO ANNUALE

A supporto del versamento è attivo il sito di informazione <http://dirittoannuale.camcom.it>, utilizzabile sia per il calcolo del diritto dovuto dall'impresa sia per il pagamento online del Diritto Annuale attraverso la piattaforma **Pago PA** che consente di pagare in modalità elettronica la Pubblica Amministrazione oltre a quella già prevista (modello F24).

TERMINI DI VERSAMENTO

Il termine per il versamento del diritto annuale coincide con quello previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, quindi, imprese individuali, società di persone e tutti gli altri soggetti giuridici che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, coincidente con l'anno solare, versano il diritto annuale **entro il giorno 30 giugno 2017** (art. 37 comma 11 del DL n. 223 del 04/07/2006, convertito, con modifiche, nella L. 248 del 04/08/2006, e art. 7 quater, commi 19 e 20, Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito nella L. 225 del 1° dicembre 2016).

Eventuali proroghe di scadenze dei versamenti delle imposte sui redditi (es. **studi di settore**) si applicano automaticamente anche al diritto annuale camerale.

Si precisa che se il termine di scadenza cade di sabato, di domenica o di giorno festivo, il versamento sarà considerato tempestivo se eseguito **il primo giorno lavorativo immediatamente successivo**.

E' possibile pagare, **entro trenta giorni dai termini indicati**, maggiorando la somma dovuta dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo e **versando in centesimi di euro**. La maggiorazione è dovuta anche nel caso di compensazione con altri crediti a saldo zero; *in alternativa*, avvalendosi del cd. ravvedimento operoso breve.

Oltre tale termine, ed entro un anno dalla propria scadenza, è ancora possibile sanare la violazione commessa, avvalendosi del cd. ravvedimento operoso lungo.

ARROTONDAMENTI/ESEMPI

Le imprese che esercitano l'attività **senza unità locali**, determinato il diritto dovuto, prima di versarlo, devono arrotondare l'importo al centesimo e poi all'unità di euro⁴:

per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro;
per difetto, se inferiore a detto limite.

- **Esempio: diritto dovuto per sede € 52,80 → da versare € 53,00**

Le imprese che esercitano l'attività **con unità locali**, all'importo fisso sommano l'importo di ciascuna unità locale e, prima di versare, arrotondano il diritto all'unità di euro:

per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro;
per difetto, se inferiore a detto limite.

- **Esempio Tabella 1:**
diritto dovuto per sede: € 52,80
diritto dovuto per ciascuna unità locale: € 52,80 x 20% = € 10,56
diritto dovuto sede + 1 ul : € 52,80 + € 10,56 = € 63,36

Diritto dovuto per sede + n. 1 ul € 63,36 → da versare € 63,00

- **Esempio Tabella 2:**
diritto dovuto per sede: € 44,00
diritto dovuto per ciascuna unità locale: € 44,00 x 20% = € 8,80
diritto dovuto sede + 1 ul : € 44,00 + € 8,80 = € 52,80

Diritto dovuto per la sede + n. 1 ul € 52,80 → da versare € 53,00

Inoltre, in sede di versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi l'impresa dovrà versare la differenza tra l'importo previsto dalla Tabella 1 e dalla Tabella 2 pari ad € 10,00.

VIOLAZIONI

Le imprese che nel corso del 2017 hanno denunciato l'apertura di un'unità locale e non hanno provveduto al pagamento del diritto annuale nei termini di scadenza, possono sanare la violazione, ricorrendo all'istituto del ravvedimento operoso.

SANZIONI E CERTIFICAZIONI REGISTRO IMPRESE

Si ricorda che **la regolarità del pagamento del diritto annuale è condizione** per il rilascio delle certificazioni da parte del Registro Imprese ai sensi dell'art. 24 comma 35 legge 27 dicembre 1997, n. 449.

La Camera di Commercio di Milano, accertata la violazione, applica una sanzione - variabile dal 10% al 100% del diritto dovuto - nel rispetto dei principi di cui al D.M. 27 gennaio 2005, n. 54.

Le imprese, che non provvedono al pagamento del diritto annuale entro i termini, possono ancora sanare spontaneamente la violazione beneficiando di riduzioni automatiche sulle misure minime delle sanzioni applicabili, avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso entro un anno dalla scadenza del termine utilizzando i codici tributo 3851 e 3852 rispettivamente per interessi e sanzioni (vedere sezione "Istruzioni per la compilazione del modello F24").

ULTERIORI INFORMAZIONI

Si prega di controllare la **correttezza di tutti i propri dati** personali e/o dell'impresa con particolare riguardo al codice fiscale, segnalando tempestivamente alla Camera di Commercio eventuali incongruenze (<http://www.mi.camcom.it/a-chi-rivolgersi-registro-impres>).

⁴ Per maggiori informazioni consultare la nota MSE n. 19230 del 03/03/2009.

Per ulteriori informazioni, anche in merito alla presente informativa, è possibile consultare il sito **www.mi.camcom.it/diritto-annuale** o inviare una richiesta informazioni attraverso lo Sportello Virtuale Servizi on line disponibile all'indirizzo **<http://servizionline.mi.camcom.it/front-diritti>**.

Si ricorda che tutte le imprese sono tenute, ai sensi della normativa vigente, a dichiarare alla Camera di Commercio il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) e di comunicarne eventuali variazioni (per ulteriori informazioni consultare la sezione 'Pratica Semplice' del sito registroimprese.it).

Si invita infine a diffidare di ogni richiesta di pagamento relativa all'iscrizione in presunti annuari, registri e repertori che nulla hanno a che fare con il pagamento del diritto annuale né con l'iscrizione in registri tenuti dalla Camera di Commercio.

Si ringrazia per la collaborazione e si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Camera di commercio di Milano

Ufficio Diritti

30 maggio 2017